

Verifica relativa alla contestazione di pretese ingiustificate di istituti di previdenza insolventi

Fondazione Fondo di garanzia LPP

L'essenziale in breve

La fondazione Fondo di garanzia LPP (di seguito «Fondo di garanzia LPP») è un istituto nazionale di previdenza professionale. Si tratta di una fondazione di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria e di un'autorità avente competenza decisionale.

Il fondo di garanzia LPP viene impiegato come «riassicurazione» nell'ambito del 2° pilastro quando, in caso di insolvenza, un datore di lavoro non è più in grado di versare i contributi di risparmio a favore della previdenza professionale o nel caso in cui un istituto di previdenza divenga insolubile. Tutti gli istituti di previdenza soggetti alla legge sul libero passaggio devono aderirvi versando dei contributi. Nell'anno 2021 sono stati elaborati circa 2800 casi. Le prestazioni garantite ammontavano a 36 milioni di franchi.

Nel caso in cui la riserva del fondo non dovesse essere sufficiente, la Confederazione può concedere al Fondo di garanzia LPP prestiti alle condizioni di mercato per fronteggiare le carenze di liquidità.

L'obiettivo della verifica è di valutare l'efficacia delle procedure adottate dal Fondo di garanzia LPP nella contestazione di pretese ingiustificate da parte di istituti di previdenza divenuti insolubili. La verifica effettuata dal Controllo federale delle Finanze (CDF) ha avuto un buon esito.

Le procedure adottate dal Fondo di garanzia per il trattamento dei casi d'insolvenza si rivelano efficaci

La procedura standard adottata dall'Ufficio di direzione del Fondo di garanzia LPP per la valutazione dei casi d'insolvenza si è rivelata adeguata al suo scopo. Le attività di controllo effettuate a tal fine vengono svolte in maniera puntuale ed efficace. I vari compiti dell'ente sono disciplinati in un regolamento e assegnati in base alle competenze al Consiglio di fondazione, al Comitato direttivo e all'Ufficio di gestione (l'Ufficio di direzione).

Il Consiglio di fondazione ha assegnato alla riserva del fondo dei margini di fluttuazione, che vengono utilizzati per misurare e gestire l'equilibrio finanziario del Fondo di garanzia LLP. A fine 2021 la riserva del fondo ammontava a circa 836 milioni di franchi.

Prassi efficace e di facile attuazione nella lotta agli abusi

Conformemente alle disposizioni legali, il Fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione. Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolubilità dell'istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il Fondo di garanzia può inoltre subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.

Negli anni passati l'Ufficio di direzione ha messo a punto procedure efficaci e di facile attuazione per la lotta agli abusi. Tali procedure vengono applicate a tutti gli attori del sistema

previdenziale in modo sistematico e coerente. Nel 2021 sono state respinte delle pretese per un totale di 2 milioni di franchi circa. Rispetto alle prestazioni garantite, la lotta agli abusi è meno rilevante dal punto di vista finanziario, ma si rivela essere un lavoro che favorisce l'accettazione della solidarietà tra i contribuenti.

Nel 2019 una fondazione collettiva ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione del fondo di garanzia LPP in base alla quale erano state negate delle prestazioni. Indipendentemente dalla sentenza ancora pendente, il CDF ritiene che debbano continuare a essere applicate misure adeguate e praticabili nella lotta agli abusi.

Limitazione parziale dei margini di manovra dovuta alle condizioni quadro giuridiche

A fronte del rischio d'insolvenza, è importante agire tempestivamente per minimizzare quanto possibile le perdite. Il Fondo di garanzia LPP non dispone tuttavia di basi legali che gli consentano di intervenire tempestivamente. Nel 2017 il Tribunale federale ha concluso che una cassa pensioni debba essere insolubile e non risanabile (condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente) affinché il Fondo di garanzia LPP possa riprendere un effettivo di beneficiari di rendita. Ciò avviene nonostante il risanamento di istituti di previdenza sia di fatto possibile solo in presenza di assicurati attivi e non per le casse pensioni che non fanno riferimento a datori di lavoro solventi.

Tale problematica è già stata affrontata nel messaggio (19.080) concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Non dovrà pertanto più essere possibile «acquistare» effettivi di beneficiari di rendita, esigere per essi spese di amministrazione o di amministrazione del patrimonio eccessive e ridurre così ulteriormente il substrato già insufficiente per la copertura degli impegni previdenziali, poiché non in questo modo si andrebbe a eliminare il rischio per le casse pensioni già esistenti.

Testo originale in tedesco